

COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

approvato con Del. C.C. n. 85 del 22 SET. 1994

esaminato con rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 31 .10. 1994 (annullamento parziale) omologato dal
Ministero delle Finanze

modificato con Del. C.C. n. 9 del 19/2/2004

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art.1	ambito di applicazione	Pag. 4
art. 2	gestione del servizio	Pag. 4
art. 3	Funzionario responsabile	Pag. 4
art. 4	Classificazione del Comune	Pag. 4
art. 5	Categorie delle località	Pag. 4
art. 6	Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni	Pag. 5
art. 7	Quantità degli impianti pubblicitari e delle affissioni	Pag. 5
art. 8	Ripartizione degli impianti delle pubbliche affissioni	Pag. 5
art. 9	Impianti privati per affissioni dirette	Pag. 5
art.10	Piano generale degli impianti	Pag. 5
art. 11	Autorizzazioni	Pag. 5
art.12	Anticipata rimozione	Pag. 7
art.13	Divieti e limitazioni	Pag. 7
art. 14	Materiale pubblicitario abusivo	Pag. 7
art. 15	Spazi privati per le affissioni	Pag. 8
art.16	Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni	Pag. 8
art. 17	Rettifica e accertamento d'ufficio	Pag. 9

TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 18	Presupposto dell'imposta	Pag.10
Art. 19	Soggetto passivo	Pag.10
Art. 20	Modalità di applicazione della pubblicità	Pag.10
Art. 21	Dichiarazione per la effettuazione di pubblicità	Pag. 11
Art. 22	Delle tariffe in genere	Pag. 11
Art. 23	Riduzione dell'imposta	Pag. 12
Art. 24	Esenzione dall'imposta	Pag. 12
Art. 25	Pubblicità ordinaria – modalità di commisurazione	Pag. 13
Art. 26	Pubblicità effettuata con veicoli	Pag. 13
Art. 27	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	Pag. 14
Art. 28	Pubblicità varia	Pag. 14

TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 29	Servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 16
Art. 30	Diritto sulle pubbliche affissioni	Pag. 16
Art. 31	Riduzione del diritto	Pag. 16
Art. 32	Esenzione dal diritto	Pag. 16
Art. 33	Richiesta del servizio	Pag. 17
Art. 34	Modalità per le affissioni	Pag. 17

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 35	Sanzioni ed interessi	Pag. 19
Art. 36	Norme di rinvio	Pag. 19
Art. 37	Entrata in vigore	Pag. 19

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Reggiolo sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D. Lgs n. 507 del 15.11.1993 e alle norme del presente Regolamento.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

Art. 2 - Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Reggiolo direttamente o con affidamento in concessione ai soggetti previsti dalla legge e secondo le modalità previste dal D. Lgs .n. 507/1993 art. 28 e seguenti.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 4 - Classificazione del Comune

1. In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs 507/1993, il Comune di Reggiolo è da considerarsi appartenente alla V classe in base alla popolazione residente al 31/12/1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. 8.033 abitanti)

Art. 5 -Categorie delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 507/1993, il territorio del Comune di Reggiolo non è suddivisibile in categorie non appartenendo alle prime 3 classi come stabilito dall'art. 2 comma 1 del Decreto medesimo.

Art. 6 -Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Le tipologie degli impianti per le pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune di Reggiolo, nonché le definizioni delle caratteristiche tecniche e strutturali degli stessi (formato, materiale, ecc.) sono indicati e descritti nel "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree ad uso pubblico".

Art. 7 -Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti e degli spazi attualmente destinata alle pubbliche affissioni è di mq. 120, quindi pienamente rispondente ai parametri minimi previsti con riferimento alla popolazione residente al 31/12/93 - (n. abitanti 8.067 unità diviso mille = 8,06 per 12 mq. = 96 mq.).

Art. 8 -Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20 % alle affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 80 % alle affissioni di natura commerciale.

Art. 9 -Impianti privati per affissioni dirette

1. Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione delle affissioni commerciali dirette, aventi rilevanza economica, questo Comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonché la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali ed ai criteri generali di cui all'articolo 9, ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti.

2. Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.

Art. 10 -Piano Generale degli impianti.

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Il Piano deve prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio Comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione, del traffico ed ogni elemento utile a tal fine.

Art. 11 -Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione Comunale da richiedere con le seguenti modalità:

Presentazione della domanda al Comune:

La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta del bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata all'Ufficio Tecnico, corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuati gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmati dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- b) rilievo dello stato di fatto in scala 1:20;
- c) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- e) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione, che potrà essere richiesta all'Ufficio Tecnico.

1.1) Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata all'interessato, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con il Comune.

Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati.

In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

Lo stesso termine rimane sospeso quanto sia necessario acquisire il parere di altri uffici comunali o di altri enti pubblici.

In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.

2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, volantinaggio, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

3. L'autorizzazione Comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie, fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada.

4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

5. Il contribuente si intende espressamente obbligato senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità e agli impianti pubblicitari.

Art. 12 -Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'impianto pubblicitario nei termini stabiliti, l'impianto stesso verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 13 -Divieti e limitazioni

1. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.

Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse vengono disposte le limitazioni di seguito indicate:

La pubblicità fonica è vietata nel centro storico tipo "A" previsto dal P.R.G. vigente (di cui si allega copia).

a) La pubblicità fonica è altresì vietata in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

b) E' consentito effettuarla agli utenti autorizzati nei limiti di cui ai precedenti commi, nel rispetto dei seguenti orari:

giorni feriali e festivi dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 con orario legale, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 con orario solare.

c) Negli orari non previsti sopra, il Sindaco potrà concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

d) Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere disposte con provvedimento del Sindaco per motivate esigenze di pubblico interesse.

e) Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

f) La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

2. E' altresì vietato in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

Art. 14 -Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine previsto dalla apposita ordinanza del Sindaco. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

6. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 comma 2 del D. Lgs. 507/93, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del suddetto Decreto Legislativo.

7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 15 -Spazi privati per le affissioni.

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 7 del presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 16 -Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione/richiesta previste dagli artt. 21 e 33 del presente Regolamento.

2. Per le affissioni non aventi carattere commerciale, il pagamento può essere effettuato in contanti o mediante assegno circolare o vaglia postale contestualmente alla richiesta.

3. L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro 1.549,37.

5. Il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio Affissioni l'intendimento di volere corrispondere l'imposta ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni, il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

8. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 17 -Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

TITOLO II- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 18 -Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Per attività economica si intende lo scambio di beni e la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

3. L'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, costituisce forma pubblicitaria e, come tale, da assoggettare all'imposta.

Art. 19 -Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 20 -Modalità di applicazione della pubblicità

1. I riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari.

2. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, si rilevano tutte le facce che compongono tale mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

3. L'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre oppure costituita da più moduli componibili, è considerata unico mezzo pubblicitario, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende.

4. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

5. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al *metro* quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. I festoni e le bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, *ovvero* riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 21 -Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, su appositi modelli messi a disposizione dallo stesso, la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt.25, 26 e 27 commi 1, 2 e 3 del Presente Regolamento si presume effettuato in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

5. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato.

6. La dichiarazione deve essere presentata al Comune o al concessionario il quale, se richiesto, ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedito per posta, in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

Art. 22 -Delle tariffe In genere

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno cui si riferiscono ed entrano in vigore il 1 gennaio. Nel caso siano approvate successivamente a tale data, entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

3. Qualora la pubblicità di cui agli artt. 25 e 26 venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100 % .

Art. 23 -Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro,
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 24 -Esenzioni dall'imposta.

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione,
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita,
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 D. Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (art. 10, comma 1, lett. c), della legge n. 448/2001);
- m) le scritte sui veicoli utilizzati per il trasporto, indicanti la ditta e l'indirizzo della impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata

da tali indicazioni (art. 5-bis del D.L. 28/12/2001, n. 452, convertito nella legge 27/02/2002, n. 167).

Art. 25 -Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. La tariffa viene approvata annualmente con delibera di Giunta Comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai comma 1 e 2.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 26 -Pubblicità effettuata con veicoli

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 25 del presente Regolamento. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 25 comma 4 del presente Regolamento.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliate i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente suddivisione:

a) autoveicoli con portata superiore a 3000 kg

b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.

c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

5. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

6. Per i veicoli di cui al comma 4 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

7. Le tariffe vengono approvate annualmente con delibera di Giunta Comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Art. 27 -pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

2. Per la pubblicità di cui al primo comma di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 28 -Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità viene eseguita, in base alla tariffa stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2. Sono assimilati ai palloni frenati di cui sopra, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo.

In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo per la pubblicità ordinaria.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è applicata in base alla tariffa stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000. Per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

TITOLO III -DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 29 -Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Reggiolo costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 30 -Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Regolamento, per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni del medesimo articolo.

4. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 è applicata in base alla tariffa stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 gg.
- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione.

5. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 4 è maggiorato del 50%.

6. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Art. 31 -Riduzioni del diritto.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta a metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione.
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 32 -Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio. Si considerano inoltre esenti anche i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati perchè finanziatori, riguardano attività istituzionali del Comune e sempre che l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi,
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia, di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 33 -Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale o al Concessionario apposita richiesta scritta, con la indicazione dei manifesti che si vogliono affiggere e, contestualmente, effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

Art. 34 -Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.

3. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 30,99 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del Capitolato d'onori di cui all'art 28 del D.Lgs 507/93, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

11. Nell'ufficio del servizio delle Pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

12. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzi detto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

13. Il Comune autorizza le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

TITOLO IV -DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 35 -Sanzioni ed interessi.

1. Le sanzioni amministrative (comprese quelle tributarie) sono applicate nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge (D. Lgs. 507/93 e D. Lgs. 471 – 472 - 473 del dicembre 1997) e dal Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali.

2. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura di legge, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 36 -Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15-11-1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

Art. 37 -Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, riveduto e corretto, sostituisce il precedente ed entra in vigore l'1/1/2004. Una volta esecutivo, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.